

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Questo accordo di collaborazione è stipulato in data 18/05/2021

tra

Euronet 360 Finance Limited Sede Secondaria Italiana, con sede legale in Via Carducci 9, 20123 Milan, Italy con numero di registrazione della società: 97626920157, debitamente rappresentata da Alessandro Zacco in qualità di Procuratore di " **Euronet** ",

e

il **Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse**, Prefetto Silvana Riccio, nominata con D.P.R. del 2 marzo 2020, con i poteri di cui all' art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all'art.1 commi 1 e 3 del D.P.R. 22 luglio 2009.

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ed Euronet, di seguito indicate come "Parti"

CONSIDERATO che è intendimento comune sottoscrivere un Accordo che preveda l'utilizzo della rete di sportelli automatici ATM per migliorare il sistema nazionale di ricerca delle persone di minore età più fragili, comprese nella fascia di età fra zero a dieci anni;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, per assicurare iniziative volte a migliorare il sistema nazionale delle ricerche, ritiene utile condividere con il maggior numero di persone possibile le informazioni sugli scomparsi rientranti nella fascia d'età più fragile sopra indicata;

ATTESO che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, d'intesa con la Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ritiene opportuno assicurare la maggiore diffusione possibile di foto e informazioni riguardanti i minori scomparsi pubblicate sul sito web <https://it.globalmissingkids.org> gestito dalla medesima Direzione Centrale, con particolare riguardo alla fascia d'età anzidetta;

CONSIDERATO che Euronet, titolare di una rete nazionale di sportelli automatici ATM, concorda di instaurare un rapporto di collaborazione con il Commissario straordinario del Governo, ai fini di una condivisione attiva di notizie sulle persone scomparse di minore età sopra indicate, mettendo a disposizione gli schermi ATM per la pubblicazione di informazioni sintetiche sul minore scomparso ("Contenuto"), al fine di realizzare campagne di sensibilizzazione e di partecipazione civica nelle attività di ricerca;

accettano i seguenti termini di collaborazione:

I Prefetti, per ogni provincia, possono chiedere la pubblicazione del profilo informativo del minore scomparso sulla rete nazionale degli sportelli ATM - oltre che sul sito web <https://it.globalmissingkids.org> tramite le modalità già indicate dal Commissario straordinario

del Governo per le persone scomparse con apposite circolari - utilizzando l'allegato modulo di richiesta.

1. Euronet si impegna a esporre a rotazione le schede con i profili informativi dei minori scomparsi nella schermata iniziale della rete dei suoi sportelli automatici, in conformità alle allegate condizioni tecniche e utilizzando il modulo di richiesta di pubblicazione di cui al punto precedente. Euronet si impegna, altresì, a mantenere la visualizzazione del profilo informativo dello scomparso secondo le modalità inserite nelle richiamate condizioni tecniche.
2. Nel caso di ritrovamento del minore scomparso, il Prefetto che aveva richiesto la pubblicazione è tenuto a informare Euronet che provvederà alla rimozione del profilo informativo dai terminali ATM. Euronet si impegna, compatibilmente con le esigenze tecniche del suo sistema, a rimuovere nel minor tempo possibile i contenuti relativi alla scomparsa e comunque non oltre le ventiquattro (24) ore.
3. Le Parti convengono che il presente Accordo sarà esecutivo una volta sottoscritto e potrà essere modificato solo mediante accordo scritto firmato da entrambe le Parti.
4. Euronet non è responsabile dell'accuratezza, della completezza, della forma e del formato del Contenuto e di tutti i dati personali in esso contenuti. Il Contenuto sarà visualizzato nella forma fornita come indicato nell'Appendice 1. Euronet non è responsabile (i) della validità, accuratezza, completezza, forma o formato dei Dati Personali e/o del Contenuto, (ii) della determinazione dell'eventuale necessità del consenso e della procedura utilizzata per ottenere il relativo consenso dai membri della famiglia, inclusi i genitori o coloro che esercitano la cura parentale dei minori, e (iii) in generale del processo e del coordinamento del Contenuto.
5. Nel caso in cui Euronet ritenga di non essere in grado di mostrare un qualsiasi Contenuto, per ragioni tecniche o per le disposizioni organizzative di Euronet, ne informerà i Prefetti per iscritto e le Parti cercheranno di concordare un diverso Contenuto accettabile per entrambe. Nel caso in cui tale diverso Contenuto non può essere concordato per ragioni tecniche delle Parti entro giorni dieci (10), allora il Contenuto non verrà pubblicato.
6. Il Contenuto per il quale viene richiesta la pubblicazione sugli ATM Euronet, proviene dai Prefetti che inoltrano la stessa richiesta di pubblicazione anche alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che ha in gestione la pagina web "<https://it.globalmissingkids.org>". I Prefetti, in qualità di titolari di dati personali, sono in grado di dimostrare il rispetto dei principi fondamentali relativi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 GDPR (responsabilità), e altre leggi applicabili sulla protezione dei dati. I Prefetti garantiscono che esiste una base legale per il trattamento secondo la sezione 6 del GDPR. Euronet, osserverà (e si accerterà che le sue Affiliate lo facciano) tutti gli obblighi del Responsabile del trattamento ai sensi del GDPR che sorgono in relazione alla fornitura dei servizi descritti nel presente documento e non metterà il Responsabile del trattamento, con atti od omissioni, in violazione della legislazione applicabile sulla protezione dei dati.




7. Euronet non sarà responsabile (i) della validità dei dati personali della persona scomparsa e, più in generale, dell'eventuale inesattezza del Contenuto, (ii) della procedura utilizzata per ottenere il relativo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà sui minori, e (iii) in generale del processo e del coordinamento del Contenuto.
8. Entrambe le parti mantengono la riservatezza su tutte le informazioni, i documenti e i dati forniti dall'altra parte in relazione agli accordi e all'esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo, salvo che la legge non disponga diversamente. Questi termini rimarranno in vigore per cinque (5) anni dopo la risoluzione del presente accordo e qualsiasi parte che violi questo termine sarà responsabile di tale violazione.
9. Il presente Accordo può essere risolto da ciascuna delle Parti, dandone motivata comunicazione scritta almeno dieci (10) giorni prima della risoluzione.
10. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente che i tribunali italiani abbiano la giurisdizione per risolvere qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente accordo o al suo oggetto o formazione.

Il presente Accordo viene seguito e monitorato da rappresentanti delle Parti a partire dalla data di entrata in vigore.

Euronet 360 Finance Limited,
Sede Secondaria Italiana

Procuratore


Alessandro Zacco



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

Il Prefetto

Silvano Riccio





Prefettura di

Data, / /

At Euronet 360 Finance Limited, Sede Secondaria Italiana
all'attenzione di: minoriscomparsi@euronetworldwide.com
e, p.c.

At COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

In relazione all'Accordo di collaborazione tra il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse ed Euronet Worldwide, Inc. sottoscritto in data / / 2020,

SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEL SEGUENTE PROFILO INFORMATIVO (IN FORMATO GRAFICO BMP, WINDOWS BITMAP) RELATIVO AL CASO DI SCOMPARSA DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI DIECI (10):

FAC-SIMILE SCHEDA

| BAMBINO SCOMPARSO | |
|--|--|
| MISSING CHILD / NIÑO DESAPARECIDO / ENFANT DISPARU | |
|  FOTO | ETA': <input type="text" value="7"/> |
| | NOME: <input type="text" value="MARIO"/> |
| | COGNOME: <input type="text" value="ROSSI"/> |
| | LOCALITA' DELLA SCOMPARSA: <input type="text" value="ROMA"/> |
| | Emergenza se hai informazioni chiama il numero  |

 Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse

 **MINISTERO DELL'INTERNO**

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si allega anche la liberatoria (autorizzazione) alla pubblicazione del profilo informativo del minore [nome] [cognome] [luogo di nascita] [data di nascita] firmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Firma
Il Prefetto o un suo delegato




CONDIZIONI TECNICHE

Per esigenze di natura tecnica del sistema Euronet, quest'ultima espone a rotazione, per la durata di settantadue (72) ore e per un massimo di due (2) invii al giorno per due volte a settimana, le schede con profili informativi dei minori scomparsi nella schermata di benvenuto dei suoi sportelli automatici, in conformità con le condizioni tecniche specificate da Euronet e già integrate nell'allegato modulo di richiesta di pubblicazione che è parte costitutiva del presente accordo. Euronet si impegna a mantenere per ventiquattro (24) ore la visualizzazione del profilo informativo dello scomparso. Nel caso in cui nella stessa giornata pervengano ad Euronet, da parte delle Prefetture, richieste di pubblicazione in numero superiore a quello consentito dal sistema (massimo due al giorno per due invii a settimana, il totale degli alert gestibili è di 4 a settimana), Euronet procederà alla pubblicazione secondo un sistema di inserimento a coda. Nel caso in cui, invece, non pervengano ad Euronet richieste di pubblicazione, quelle già attive potranno permanere nel sistema degli ATM fino a quando non ci saranno nuove richieste da parte delle Prefetture richiedenti.

